

della copertura prevista per gli anni 2004 e seguenti, su cui si rinvia alle osservazioni formulate più avanti.

L'esame della relazione tecnica elaborata nel testo finale porta a rilevare, tuttavia, alcuni problemi sia con riguardo alle effettive quantificazioni, sia alla copertura degli oneri.

Sotto il primo profilo, le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare hanno determinato discordanze tra la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica e gli importi indicati nel testo normativo: pur nella sua poco chiara formulazione, l'art. 102 sembra infatti indicare che i maggiori oneri ammontino a 2.509 miliardi nel 2001, a 1.471 miliardi nel 2002 e nel 2003 (così dovrebbe essere interpretata la locuzione "a decorrere dal 2002" contenuta nel primo comma in relazione al disposto del secondo comma) e a 2000 miliardi a decorrere dal 2004.

Invece, il complesso dei maggiori oneri e delle maggiori entrate desumibili dalla relazione tecnica conducono a risultati diversi, come risulta dal seguente prospetto:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Minori entrate	-43	-2.770	-1.565	-1.139	-2.260	-2.435	-2.487
Maggiori entrate	---	2.697	1.620	914	207	343	476
Fondi speciali	11	83	175	---	---	---	---
Altre misure	---	---	---	---	2.000	2.000	2.000
Totale mezzi di copertura	54	2.780	1.795	914	2.207	2.343	2.476
Effetto netto	+11	+10	+230	-225	-53	-92	-11

Come risulta da quanto sopra, il mancato adeguamento della clausola di copertura alla mutata situazione effettiva determina un effetto finanziario netto positivo nei primi tre esercizi, che diviene negativo a partire dal 2003, con un picco nel 2003 stesso di circa 225 miliardi, sulla cui copertura non sono forniti ulteriori elementi, ma che risulterebbe pressoché interamente coperto ove si intendesse come permanente la copertura mediante fondi speciali nella misura indicata per il 2002.

Maggiori problemi sorgono poi per quanto concerne le minori entrate che si determinano a partire dal 2004, quantificate, come si è detto, in 2000 miliardi annui. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare l'aliquota di cui all'art. 6 della legge riguardante l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, "salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'art. 11-ter comma 7 della legge 468".

Riguardo la prima modalità di copertura, si rileva, analogamente a quanto osservato dal Servizio bilancio del Senato, la dubbia idoneità dell'incremento autorizzato, data la natura essenzialmente straordinaria delle operazioni considerate, a determinare una maggiore entrata in via permanente di 2000 miliardi.

Riguardo la seconda, appare comunque incongruo il rinvio al procedimento disciplinato dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 468, che non può essere utilizzato per fornire coperture "in itinere", ma soltanto per supplire a scostamenti rispetto a quantificazioni di oneri regolarmente coperti fin dall'origine.

Inoltre, come si è accennato, per talune disposizioni di spesa è prevista una copertura autonoma: si tratta dell'art. 3 comma 1 lett. a) e b) in materia di redditi di impresa, dell'art. 32 che introduce agevolazioni per le spese veterinarie e dell'art. 69 che detta le norme della nuova disciplina delle imposte di successione.

Premesso che non vi è nulla da osservare sulla copertura prevista per le agevolazioni disposte con l'art. 32, alcuni problemi si pongono invece per la copertura delle altre due disposizioni di spesa.

Infatti, gli oneri derivanti dall'art. 3 citato - pari a 260 miliardi per il 2001 -, secondo la relazione tecnica, dovrebbero trovare copertura "nell'ambito delle risorse previste dal comma 13 dell'art. 2 della legge 133 del 1999". Nessuna ulteriore

specificazione è fornita al riguardo, nonostante le risorse previste dalla citata disposizione, secondo quanto a suo tempo rilevato nella relazione della Corte sulla legislazione di spesa del secondo quadrimestre del 1999, non apparissero neppure sufficienti alla copertura dei nuovi oneri recati dalla disposizione medesima. In ogni caso, nel testo della legge non vi è alcun riferimento alla copertura indicata nella relazione tecnica, copertura che appare pertanto allo stato decisamente problematica.

Per quanto riguarda la riforma della tassazione delle successioni, la norma di copertura inserita al comma 12 dell'articolo 69 prevede che il provvedimento, che comporta minori entrate nel 2001 per 1311 miliardi, nel 2002 per 1886 miliardi e a partire dal 2003 per 1765 miliardi annui, si autofinanzi grazie ad alcune disposizioni che aumentano le entrate. Per soli 165 miliardi relativamente al 2002 si provvede invece mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle finanze.

Rispetto al provvedimento inizialmente presentato, l'onere previsto per il primo anno è cresciuto dagli originari 699 miliardi a 1311 miliardi in ragione dell'emendamento inserito nel dibattito parlamentare dalla Camera, che ha anticipato di circa un semestre l'entrata in vigore della nuova normativa.

La relazione tecnica presentata sul testo approvato in seconda lettura dal Senato, e che quindi già si riferiva alle norme emendate in prima lettura alla Camera, ripropone invece semplicemente la quantificazione originariamente prevista in 699 miliardi per il primo anno.

A fronte di tale incremento, la norma di copertura prevede ugualmente la compensazione con altre disposizioni aventi effetto positivo sul gettito. Simultaneamente al riconoscimento di sgravi fiscali consistenti e certi sin dal primo anno sull'imposta di successione e donazione si dovrebbe così innestare un

corrispondente meccanismo di spontanea adesione all'anticipazione dell'imposta di successione mediante il pagamento delle più convenienti imposte sulle donazioni e un maggior gettito derivante dalla sanatoria introdotta dal provvedimento. Come già rilevato dal Servizio bilancio del Senato, si tratta di una copertura che desta notevoli perplessità in termini di aleatorietà degli effetti e di diverso livello di certezza tra minori e maggiori entrate previste.

Le tecniche di quantificazione degli oneri

3. Anche nel quadrimestre in esame ha continuato a manifestarsi l'estrema disomogeneità nella qualità e nei caratteri delle singole relazioni tecniche: così, accanto ad alcune relazioni tecniche complessivamente analitiche ed approfondite - quali in particolare quelle relative alla *legge n. 242 del 18 agosto ("Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado")*, alla *legge n. 304 del 27 ottobre ("Conversione in legge del D.L. 238/2000, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della conferenza sul crimine transnazionale")* e alla *legge n. 305 anch'essa del 27 ottobre ("Conversione in legge del D.L. 239/2000, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno della forze di polizia albanesi")* altre presentano invece caratteri di estrema genericità, anche per la frequente mancanza del supporto di dati economico-statistici e della stessa indicazione dei dati fisici di base.

Va inoltre tenuto conto della notevole incidenza delle leggi di iniziativa parlamentare, prive all'origine di relazione tecnica, e soprattutto delle numerose e importanti modifiche operate nel corso della discussione parlamentare agli originari

disegni di legge, che determinano una perdita di significatività delle relazioni tecniche che accompagnano i disegni di legge stessi. In entrambi i casi, non sempre la quantificazione dei nuovi oneri è supportata da relazioni o note tecniche aggiuntive.

Come ripetutamente osservato nelle precedenti relazioni, una accurata quantificazione dei singoli oneri si rende necessaria anche quando lo stanziamento ha natura di tetto di spesa, in quanto in caso contrario non è possibile valutare la congruità dello stanziamento stesso rispetto alle finalità perseguite: ciò vale a maggior ragione nei casi in cui lo stanziamento debba essere ripartito tra diversi oneri, senza che essi vengano singolarmente quantificati nel testo legislativo o almeno nella relazione tecnica. Un esempio al riguardo è costituito dalla *legge n. 353 del 21 novembre* ("*Legge quadro in materia di incendi boschivi*"), priva di relazione tecnica per la sua origine parlamentare, in cui è previsto globalmente il trasferimento alle regioni di 20 miliardi annui per lo svolgimento di una serie di funzioni e attività per contrastare gli incendi boschivi, funzioni e attività che sono invece specificamente indicate nel testo legislativo, senza che per ciascuna di esse sia corrispondentemente indicato l'importo del relativo onere.

Un esempio opposto è invece costituito dalla *legge n. 383 del 7 dicembre* ("*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*"), anch'essa di origine parlamentare, per la quale è stata successivamente fornita una relazione tecnica su richiesta della Commissione bilancio della Camera, e i cui diversi oneri sono correttamente quantificati nel testo legislativo singolarmente per ciascuna disposizione di spesa, agevolando così sia la valutazione di congruità delle quantificazioni stesse, sia l'operato degli organi cui compete l'esecuzione della legge.

La questione presenta particolare interesse per la *legge n. 328 dell'8 novembre* (*"Legge quadro per la relazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*) a causa del suo grande rilievo finanziario.

In essa, infatti, soltanto alcuni oneri di carattere minore - 250 milioni annui per la Commissione tecnica per il sistema informativo (art. 21 comma 2); altrettanti per la Commissione di indagine sulla esclusione sociale (art. 27 comma 5); infine 2 miliardi nel 2000 e 7 miliardi a partire dal 2001 per nuove assunzioni di personale (art. 29 comma 2) - trovano specifica quantificazione nel testo legislativo.

Per quanto riguarda invece gli oneri più rilevanti, ed in particolare per gli interventi previsti dagli articoli 14 (progetti individuali per le persone disabili), 15 (sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti), 16 (valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari) e 22 (sistema integrato di interventi e servizi sociali), ma comunque genericamente per tutte le finalità della legge, la mancanza di indicazioni almeno di larga massima nel prevedibile fabbisogno dei singoli settori impedisce di valutare la coerenza delle ingenti risorse attivate (106,7 miliardi per il 2000; 761,5 per il 2001 e 922,5 a decorrere dal 2002) con gli obiettivi da conseguire.

La genericità delle indicazioni al riguardo contenute nel testo legislativo non consente neppure di comprendere se e in che misura possano determinarsi diritti soggettivi: in particolare, se le prestazioni previste dall'art. 24 per invalidi civili, ciechi e sordomuti consentano di rispettare la clausola di invarianza degli oneri fissata dal comma 1 per il decreto legislativo che il Governo è stato contestualmente delegato ad emanare per il riordino degli emolumenti destinati a tali categorie.

Connessa a tale problema è poi anche l'idoneità del rinvio alla tab. C della legge finanziaria della determinazione, a partire del 2002, dello stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20 comma 8): è infatti

espressamente previsto che sia comunque assicurata la copertura delle prestazioni di cui al citato art. 24, con al conseguenza che potrebbero verificarsi contraddizioni tra natura vincolata della spesa e il carattere di modulabilità insito negli stanziamenti della tab. C.

Conclusivamente, si deve pertanto ribadire che la tecnica della quantificazione complessiva degli oneri riferita all'intera legge senza la corrispondente quantificazione delle singole disposizioni da cui gli oneri stessi scaturiscono, oltre a non apparire comunque condivisibile perché trascura esigenze minime di trasparenza, è del tutto inaccettabile quando la relazione tecnica manchi del tutto (ad esempio, per l'origine parlamentare della norma) o presenti gravi lacune, per l'ovvia difficoltà, in tali casi, di ricondurre la quantificazione globale alle singole norme di spesa e di rendere così più comprensibile il percorso logico seguito per la determinazione dello stanziamento.

Oltre alle suesposte considerazioni di carattere generale, alle quali va aggiunto il richiamo all'opportunità che le relazioni tecniche aggiuntive ed integrative vengano inserite negli atti parlamentari alla stessa stregua di quelle originarie, si indicano qui di seguito gli specifici casi - in ordine cronologico - in cui le tecniche di quantificazione adottate o comunque le indicazioni fornite al riguardo in sede di relazione tecnica appaiono insoddisfacenti; da tale elencazione restano escluse le leggi n. 342 e 354, collegate rispettivamente alla legge finanziaria per il 2000 e a quella per il 2001, di cui si è già trattato nella parte generale.

4.. Legge n. 246 del 10 agosto - "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

La legge, oltre a talune disposizioni da cui scaturiscono ulteriori oneri di minore rilievo finanziario, dispone (art. 1 comma 3) l'aumento di 1.301 unità della dotazione organica del Corpo e determina (comma 4) i relativi oneri "nel limite della

misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001", stabilendo altresì (comma 5) che alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle nuove unità di personale debba provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale tecnica di quantificazione, pur tenendo conto dell'opportunità di non estendere eccessivamente il vincolo normativo, non consente, però, di escludere che nell'attuazione della legge si verifichino variazioni degli oneri complessivi derivanti da una distribuzione, tra qualifiche e profili, degli incrementi di organico diversa rispetto a quella, contenuta nella dettagliata relazione tecnica integrativa, che ha condotto alla quantificazione operata nel testo legislativo e che appare così meramente esemplificativa.

Si esprime invece un avviso positivo sull'istituzione (art. 16) di un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze delle spese generali di funzionamento del centro di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" (ad eccezione delle spese di personale, di per sé di natura obbligatoria), in quanto tale fondo – che da un punto di vista operativo consente certamente una maggiore duttilità di intervento – è correttamente dotato di apposita copertura sul fondo speciale di parte corrente, alla stessa stregua di qualunque altro nuovo onere.

5. Legge n. 306 del 27 ottobre – "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 240/2000, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001".

Per effetto delle numerose modifiche intervenute nel corso del procedimento di conversione, la relazione tecnica originaria è utilizzabile solo in parte. Una relazione integrativa è stata poi compilata dal Ministero della pubblica istruzione ed assentita dal Tesoro direttamente nella Commissione bilancio del Senato il 26.9.2000.

Nonostante i chiarimenti forniti, continua a sussistere qualche incertezza nell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni sulle modalità per l'assunzione in ruolo e per il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2000-2001 contenute nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, specie per quanto riguarda la possibile interferenza tra le nuove assunzioni in ruolo e la conferma fino alla data indicata nel contratto di lavoro a tempo determinato dei docenti nominati con supplenza annuale o temporanea.

Maggiori perplessità desta poi la congruità dello stanziamento di 38 miliardi previsto dall'art. 1 comma 6 bis (introdotto dal Senato) per l'immissione di ulteriori soggetti alla sessione riservata di esami: sussistono infatti, come rilevato dal Servizio bilancio della Camera, discordanze tra la stima complessiva degli oneri operata dalla relazione tecnica integrativa e i dati analitici forniti dalla stessa relazione, discordanze che non appaiono superate dai chiarimenti forniti in Commissione bilancio. Va inoltre sottolineato che non è stata recepita nel testo la condizione proposta dalla Commissione stessa, finalizzata all'espressa qualificazione dello stanziamento quale limite massimo di spesa.

In terzo luogo, dalla formulazione dell'art. 2 comma 2 relativo ai finanziamenti straordinari destinati alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature informatiche non risulta chiaramente se si tratti effettivamente di un tetto di spesa. In ogni caso, un intervento così rilevante (369 miliardi nel triennio) non è supportato da alcuna indicazione nella relazione tecnica circa dati ed ipotesi alla base della quantificazione operata, elementi questi tanto più necessari nel caso in specie in quanto lo stanziamento previsto nel testo originario era di soli 69,5 miliardi.

Infine l'esplicita qualificazione di spesa obbligatoria conferita dalla medesima disposizione alla dotazione finanziaria ordinaria di ciascuno istituto, nella quale possono

espressamente confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, contribuisce inoltre all'irrigidimento del bilancio.

6. Legge n. 331 del 14 novembre - "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale"

La legge prevede una radicale trasformazione delle forze armate in strumenti professionali, la cui attuazione sotto il profilo normativo è demandata ad un decreto legislativo che dovrà disciplinare la graduale sostituzione entro sette anni dei militari in servizio obbligatorio di leva con personale volontario e a vari regolamenti previsti nel testo della legge.

Gli oneri per il nuovo modello professionale di difesa sono determinati dalla legge anno per anno sia nell'ambito del triennio compreso nel bilancio pluriennale (da 43 miliardi nel 2000 a 618 nel 2002), sia negli esercizi successivi, fino a pervenire ad una spesa annua a regime di 1.096 miliardi annui a partire del 2020.

Nel rinviare al paragrafo successivo per le valutazioni della Corte sui problemi di copertura connessi a tale meccanismo di spesa, si osserva qui, per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla quantificazione dell'onere, che, pur dando atto dell'accuratezza della relazione tecnica integrativa, la quantificazione stessa presenta carattere di estrema aleatorietà dipendenti essenzialmente dal lunghissimo periodo di tempo - oltre un ventennio - previsto per il funzionamento a regime della riforma e dal fatto che l'onere indicato costituisce il saldo tra nuove spese e risparmi, così che l'elemento previsionale è soggetto ad un duplice riscontro.

Determinante per il rispetto delle previsioni di spesa sarà comunque il contenuto dei previsti decreti di attuazione, ed in particolare di quello indicato all'art. 3,

in quanto, come più volte osservato, qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente, i connessi obblighi finanziari possono vanificare il riferimento a risorse predeterminate, anche se indicate quale limite massimo di spesa.

Nel caso in specie, comunque, l'automatica attivazione di un monitoraggio della spesa per gli effetti di cui all'art. 11 ter comma 7 della legge n. 468, sempre auspicata dalla Corte quando si verte in materia di personale ed organizzazione, è implicitamente contenuta nella clausola di copertura, che, come più diffusamente esposto nel paragrafo che segue, prevede il confronto – anno per anno – tra il tasso di incremento degli oneri derivanti dalla legge e quello del prodotto interno lordo a prezzi correnti previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Legge n. 343 del 23 novembre – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 265/2000, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

La relazione tecnica alla legge in oggetto – sui cui problemi di copertura si rinvia al paragrafo successivo – è carente di informazioni e dati sottostanti le valutazioni effettuate (ad es., numero dei soggetti interessati, quantità di consumi, ecc.) sia per quanto riguarda le minori entrate derivanti dalla riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio per autotrazione a favore degli esercenti di attività di autotrasporto (art. 1), sia per quelle derivanti dalla concessione alle imprese che esercitano la pesca costiera di crediti di imposta e sgravi contributivi (art. 4 comma 5 bis).

Inoltre, come ha dimostrato il Servizio bilancio della Camera, l'utilizzazione dei dati relativi al 1996, anzichè di quelli relativi al 1997 già disponibili nel Conto nazionale dei trasporti per l'anno 1999, determina un onere superiore a quello quantificato nella relazione tecnica.

8. Legge n. 365 dell'11 dicembre – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 279/2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000”.

Si tratta della conversione in legge di un provvedimento di urgenza, parzialmente connesso a calamità naturali avvenute nella seconda parte dell'anno e ampiamente modificato nel corso dell'esame parlamentare anche per tener conto di ulteriori calamità avvenute successivamente.

Come sempre in analoghe fattispecie, le ovvie esigenze di massima sollecitudine e la mancanza di un apposito fondo destinato a far fronte alle ricorrenti emergenze ambientali – la cui istituzione è stata più volte auspicata dalla Corte – hanno determinato problemi di quantificazione e di copertura degli interventi.

Rinviando al paragrafo successivo per l'esame di questi ultimi, e premesso che ha formato oggetto di relazione tecnica soltanto la parte di oneri già previsti dal decreto-legge, si osserva quanto segue:

A) Per quanto riguarda le misure di salvaguardia delle aree a rischio (art. 1 commi 1-5), per le quali è prevista una autorizzazione di spesa di 110 miliardi, mancano informazioni per l'individuazione degli interventi programmati ed è di conseguenza impossibile una valutazione di congruità dello stanziamento rispetto agli obiettivi da raggiungere. In più, durante il procedimento di conversione è stato ampliato l'ambito territoriale degli interventi senza modifiche dell'importo dello stanziamento e senza indicazioni circa la riprogrammazione della spesa.

La relazione tecnica informa poi che lo stanziamento è comunque pari a meno del 5% del totale delle occorrenze, che vengono quantificate in 2.800 miliardi. Nessuna

notizia viene fornita sul reperimento di tale somma, che dovrà presumibilmente gravare sui futuri bilanci attraverso appositi provvedimenti legislativi, ma che costituisce comunque sostanzialmente un onere latente in dipendenza dell'attuale riconoscimento delle necessità della spesa.

B) L'art. 1 comma 6 autorizza la spesa di 30 miliardi per l'attuazione di un programma di potenziamento della reti di monitoraggio meteo - idro - plurimetrico.

Si tratta di una integrazione del precedente stanziamento di 50 miliardi recato dal D.L. 180 del 1998 (convertito in legge n. 267/98), che si è pertanto rivelato insufficiente, costringendo - per il proseguimento dell'iniziativa - ad un nuovo intervento oneroso in via d'urgenza.

La vicenda conferma quanto più volte osservato sulle possibili conseguenze negative delle carenze informative sui criteri di quantificazione, anche quanto gli stanziamenti hanno natura di tetto di spesa: come nel caso di specie, infatti, l'impossibilità di effettuare valutazioni sulla congruità degli stanziamenti stessi rispetto alla finalità di conseguire può determinare oneri latenti, connessi alla necessità di completare interventi iniziati e non potuti portare a termine per mancanza di fondi, oneri che vanno ad incidere su esercizi successivi con ritardi nel completamento delle opere e con eventuali aggravii dei costi.

Ciononostante, anche la nuova autorizzazione di spesa non è corredata da una esposizione analitica degli interventi da realizzare con gli ulteriori fondi posti a disposizione.

Le modalità di copertura

9. Come già nel precedente quadrimestre, anche nel periodo settembre - dicembre 2000 la copertura degli oneri determinati dalle nuove leggi di spesa è caratterizzata da una

bassissima incidenza della utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali, utilizzazione che rappresenta l'unica modalità di copertura connessa alla programmazione della spesa operata in sede di manovra di bilancio.

Come risulta dai dati riassuntivi contenuti nell'allegata tavola n. 3, gli oneri cui si fa fronte mediante il ricorso a questa modalità di copertura sono infatti complessivamente pari a poco più del 25% del totale, a fronte del 75% circa dell'intero esercizio 1999. Quasi un ulteriore quarto degli oneri è coperto attraverso nuove o maggiori entrate e poco meno della residua metà attraverso modalità diverse di quelle stabilite dalla legge di contabilità.

Tale anomala incidenza delle modalità di copertura utilizzate dipende peraltro essenzialmente dalle due leggi in materia fiscale, collegate rispettivamente alla sessione di bilancio 1999 e 2000 (n. 342 e n. 354), di cui si è ampiamente trattato nei paragrafi precedenti. Prescindendo da esse, il ricorso alle varie modalità si attesta complessivamente sui valori medi dei periodi precedenti.

L'utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali è stata conforme alla normativa contabile, ivi compresi gli slittamenti di copertura di cui si è già fatto cenno.

Tuttavia, in alcuni casi sono stati utilizzati i fondi speciali contenuti nel disegno di legge finanziaria per il 2001 prima dell'approvazione della legge, quando pertanto i fondi stessi non erano ancora formalmente definiti.

Specifiche osservazioni relative a talune modalità di copertura riguardano le seguenti leggi:

10. Legge n. 242 del 18 agosto – "Autorizzazione al Ministero di giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente

utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado".

Una parte degli oneri recati dalla legge in oggetto trovano copertura con il ricorso al Fondo per l'occupazione, attuato mediante una riduzione di pari importo di una precedente autorizzazione di spesa riguardante genericamente il rifinanziamento del Fondo stesso.

Si tratta, com'è noto, di una operazione di carattere ricorrente, riguardo alla quale si è osservato che essa appare a rigore più vicina alla imputazione dei nuovi oneri alle disponibilità del Fondo che non alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa come disciplinata dalla legge n. 468, in quanto, essendo la riduzione riferita a rifinanziamenti di carattere generale del Fondo stesso, manca l'individuazione della precedente specifica finalizzazione e soprattutto la conseguente necessaria modifica dell'originario programma di spesa.

In assenza di tali elementi, avrebbero dovuto comunque essere fornite indicazioni sui motivi della mancata utilizzazione, anche a livello programmatico, del precedente stanziamento.

In sostanza, in tali fattispecie si verte in una situazione sostanzialmente analoga alla utilizzazione di disponibilità di bilancio, a suo tempo prevista, come è noto, da una disposizione dell'art. 11 ter della legge n. 468, poi abrogata ad opera della legge n. 425 del 1996.

In più, nel caso specifico, risulta dagli atti parlamentari la difficoltà di avere notizie certe sulla situazione finanziaria del Fondo, di cui alla fine il Governo ha affermato la capienza rispetto alla nuova spesa, senza tuttavia produrre il prospetto analitico ripetutamente richiesto dalla Commissione bilancio.

11. Legge n. 305 del 27 ottobre – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 239/2000, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi”.

La copertura degli oneri recati dalla legge in oggetto è attuata mediante imputazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, richiamando l'art. 1 comma 63 della legge n. 549 del 1995, che, per le spese connesse ad interventi militari all'estero, prevede la possibilità di fare ricorso a tale fondo previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Si tratta, come è noto, di una forma di copertura adottata ormai da anni a cadenza periodica (per quanto riguarda il corrente esercizio, imputazioni a tale fondo erano già state effettuate dalle leggi n. 44 del 7 marzo e n. 228 del 10 agosto per l'importo complessivo di circa 717 miliardi), su cui la Corte ha formulato in più occasioni – da ultimo, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1999, cui si rinvia – osservazioni critiche, ritenendola non effettiva e suggerendo invece l'allocazione in tab. A di un fondo annuale per tale tipo di interventi: in tale modo verrebbe infatti evitata una copertura sostanzialmente a carico del bilancio di nuove spese che col tempo hanno assunto, oltre al carattere di continuità (come conferma l'inclusione della “partecipazione a missioni a supporto della pace” fra le funzioni essenziali del Ministero della difesa ad opera del d.lgs 300/99), anche un notevole rilievo finanziario.

12. Legge n. 331 del 14 novembre – “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”.

La legge in oggetto, già esaminata nel precedente paragrafo sotto il profilo delle tecniche di quantificazione, determina, come si è detto, gli oneri derivanti dal